

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
390/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

- 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012, in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) 28 febbraio 2014, 2/2014, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr" (di seguito: determinazione DSID 2/2014);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 1, del MTT definisce i Costi operativi programmati (Op) quali il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al Servizio idrico integrato (di seguito: SII) sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all'articolo 32 del medesimo MTT, nonché dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo MTT;
- l'art. 5, comma 1, del MTT prevede che, qualora le componenti di costo pianificate nel Piano d'ambito non fossero omogenee in termini di voci di costo ovvero di attività considerate alle rispettive componenti calcolate ai sensi del medesimo Allegato ed ogni qual volta risultasse impossibile, sulla base dei dati di pianificazione, rendere omogenee tali componenti, l'Ente d'ambito procede all'aggiornamento dei dati di pianificazione, attenendosi ai criteri ivi descritti; in particolare con riferimento alle voci di costo necessarie per il calcolo dei costi

operativi efficientabili, riconducibili alle poste rettificative e ai costi esogeni, di cui all'art. 32 comma 1, ed alle altre componenti di costo, di cui all'art. 34 del medesimo Allegato, si fa riferimento ai dati contabili posti alla base della redazione del Piano d'ambito di riferimento, aggiornati all'anno di calcolo mediante l'applicazione del medesimo tasso di inflazione utilizzato per l'aggiornamento del Piano d'ambito;

- l'art. 6, comma 1, del MTT distingue i costi operativi della gestione (*Opex*) ed i costi di capitale delle immobilizzazioni (*Capex*) tra le componenti del calcolo del vincolo ai ricavi del gestore del SII riconosciutegli in tariffa;
- il moltiplicatore tariffario base per gli anni 2012 e 2013 è determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del MTT, in funzione del ricavo stimato del gestore, definito all'art. 6, comma 2, del MTT, come la sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie, riferito all'anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala, riferito all'anno 2011; mentre il ricavo stimato del gestore per gli anni 2014 e 2015 è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del MTI, in funzione del vettore delle variabili di scala rispettivamente riferito al 2012 e al 2013;
- l'art. 6, della deliberazione 585/2012/R/idr, dispone che l'Ente d'Ambito, ai fini dell'approvazione della tariffa, trasmetta in formato elettronico all'Autorità, tra l'altro, la documentazione inviatagli dal gestore ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e, in particolare, secondo la determinazione 2/2012 TQI, che prescrive la compilazione di apposita modulistica composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.1.7 (ModAto del FileAto) che il gestore deve riportare i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 - comprensivi dell'eventuale inflazione applicata in ciascun anno - contenuti nel più recente documento di pianificazione, purché approvato entro l'aprile 2012;
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (FA_{IP}) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio e effettivamente utilizzate; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t , occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale (*IP*) relativo ad un cespiti entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t , occorra indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (FA_{IP}) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di

- FA_{IP}* andrà ricalcolato sul valore lordo dell'*IP* (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto);
- al punto 3.4.8 (ModTariffe del FileAto) che il gestore deve duplicare il modulo delle tariffe dei servizi per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura, depurazione); in particolare, nei vari prospetti devono essere indicate le tipologie d'uso ed i volumi fatturati nell'anno 2011 per ogni scaglione di consumo;
 - al punto 3.4.9 (ModQFissa del FileAto) che, ove il gestore deleghi la fatturazione ad altro gestore del SII, deve compilare il ModScambiTariffe (punto 3.4.15) e riportare le informazioni sui volumi erogati/convogliati/trattati e sui volumi fatturati, riferiti al 2011, per la fornitura di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione; che nel modulo devono essere altresì riportati i valori delle quote fisse delle tariffe ed i relativi scaglioni tariffari, per tipologia di utenza in ciascun ambito tariffario, nonché il numero di utenze a cui viene applicata la quota fissa;
- l'art. 5, commi 1, 2 e 3, della deliberazione 643/2013/R/idr dispone che la tariffa 2014 e 2015 è predisposta dagli Enti d'Ambito sulla base, tra l'altro, dei dati ivi elencati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 e trasmessi con le modalità previste dalla determinazione DSID 2/2014;
 - con deliberazione 288/2014/E/idr l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
 - in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2015, la verifica ispettiva presso Servizio Idrico integrato Comuni Alto Mantovano - SICAM S.r.l. (di seguito: SICAM o Società), gestore del SII nell'Area 1 dell'ATO di Mantova;
 - in seguito alla citata verifica ispettiva è emerso che SICAM potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di veridicità di taluni dati e nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
 - in violazione dell'art. 1, comma 1 e 5, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1.7 della determinazione 2/2012 TQI, SICAM in attuazione del Piano d'Ambito ha esposto costi operativi programmati efficientati superiori a quelli determinabili dal Piano Industriale sulla base dei soli consumi ivi effettivamente considerati; in particolare SICAM, ha rettificato i costi del Piano Industriale incrementandoli in ragione del fattore dato dal rapporto tra i volumi effettivamente consegnati all'utenza nel 2011 e i volumi fatturati previsti nel 2011, mentre l'unica rettifica possibile dei costi ai fini

dell'aggiornamento dei dati di pianificazione era quella descritta all'articolo 5, comma 1, del MTT (punto 3.8 e documentazione allegata alla *check list*);

- in violazione dell'art. 6, comma 1, del MTT, SICAM avrebbe riportato nel ModStratificazione del FileAto 2011 la capitalizzazione dei costi delle "manutenzioni straordinarie" corrisposti a SISAM, precedente gestore del SII, e ne avrebbe contestualmente riportato una quota parte anche nel ModCo del FileAto 2011, desumendola dal bilancio di SISAM alla voce "manutenzioni straordinarie SICAM"; in tal modo SICAM avrebbe incluso nel calcolo tariffario per due volte lo stesso importo, l'una tra i costi operativi della gestione (*Opex*) e l'altra tra i costi di capitale (*Capex*) (punti 3.1 e 3.4 e documentazione allegata alla *check list*);
- in violazione degli art. 6, comma 2, del MTT, dell'art. 9, comma 1 del MTI nonché dei punti 3.4.8, 3.4.9 e 3.4.15 della determinazione 2/2012 TQI e contestualmente dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della determinazione DSID 2/2014, SICAM:
 - i. non ha indicato i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso a Tea Acque S.r.l. dei servizi di fognatura e depurazione nel Comune di Acquanegra sul Chiese, che contribuiscono alla stima del ricavo del gestore per circa 100.000 m³ nel 2011 e circa 121.000 m³ nel 2012, per ciascuno dei due servizi;
 - ii. non ha considerato nella stima dei ricavi del gestore del SII gli importi corrispondenti alla fatturazione della tariffa di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, omettendo di indicare, per ciascuno dei citati servizi, 631.174 m³ nel 2011 615.783 m³ nel 2012;
 - iii. non ha conteggiato nella stima dei ricavi del gestore, derivanti dall'applicazione delle quote fisse, circa 13.000 utenze esistenti al 31 dicembre 2011; in particolare, il gestore non ha considerato specifiche tipologie d'uso (quali "Uso Cantiere" per l'acquedotto - corrispondente alle categoria tariffaria SICAM 50 - e "Fognatura e depurazione Privati" - corrispondente alle categorie tariffarie SICAM 90 e 92 - e "Depurazione e Fognatura Attività" - corrispondente alla categoria tariffaria SICAM 95) e ha rappresentato in modo incongruente le quote fisse relative alle bocche antincendio (indicando il numero di utenti dotati di bocche in luogo del numero totale di bocche per le quali gli utenti corrispondono quote fisse);
 - iv. ha comunicato volumi d'acqua che sottostimano i consumi 2011 dei servizi di depurazione e fognatura per 2.451.000 m³; in particolare, nell'ambito tariffario 1, i volumi comunicati corrispondono solo a quelli relativi alla predetta categoria tariffaria di codice SICAM 90 e non anche alla somma dei volumi di tale categoria con quelli delle categorie tariffarie 10 e 11 utilizzate dalla Società per identificare gli usi abitativi (punto 3.9 della *check list* e note 1 aprile 2015 prot. Autorità 10960 e 20 maggio 2015 prot. Autorità 16067);

- in violazione dell'art. 6 del MTT e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, SICAM non ha riportato nel ModStratificazione del FileAto tutti gli incrementi patrimoniali in corrispondenza dell'anno di prima iscrizione in relazione ai cespiti appartenenti alle categorie SISAM individuate dai sottoconti dedicati, accessi al conto Impianti e Macchinari (codici B0202003 e B0202004); per gli stessi cespiti la Società ha altresì incluso tra i valori delle condotte, degli impianti di trattamento e delle stazioni di sollevamento valori relativi a terreni e non ha considerato il valore dei contributi a fondo perduto percepiti prima del 2009 (punto 3.1 e documento 3.1.a allegato alla *check list*); la Società ha altresì stratificato i valori delle "manutenzioni straordinarie" nella categoria 16 "Altri beni materiali e immateriali", anziché nella categoria di cespiti a cui si riferiscono i medesimi interventi (punto 3.1 e documento 3.1.a, punto 3.4 e documento 3.4.a, punto 3.5 allegato alla *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di SICAM

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di SICAM S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/1995;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel

primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Servizio Idrico integrato Comuni Alto Mantovano - SICAM S.r.l., Largo Anselmo Tommasi, n. 18, 46042 Castel Goffredo (MN) e, mediante PEC, all'indirizzo sicamsrl@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni